Città di Bisceglie

Provincia di Barletta – Andria - Trani

C_A883 - - 1 - 2026-10-21 - 0076565

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE N. 48 del 20/10/2026

DIVIETO TEMPORANEO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA NELLA GIORNATA DEL 21 OTTOBRE 2026, IN ZONA GROTTE DI SANTA CROCE NEL TERRITORIO COMUNALE DI BISCEGLIE, PER CONTINGIBILI E URGENTI ESIGENZE DI TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA

Firmatario	UFFICIO DEL SINDACO DOTT. ANGELANTONIO ANGARANO
Nr. Reg. Generale	48 - 20/10/2026

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni e integrazioni, disciplina la protezione della fauna selvatica omeoterma e il prelievo venatorio, individuando le condizioni e i limiti per l'esercizio dell'attività venatoria;
- la Legge Regionale Puglia 20 dicembre 2017, n. 59, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio», disciplina l'attività venatoria nel territorio regionale;

- con Deliberazione della Giunta Regionale Puglia n. 995 del 17 luglio 2026 è stato approvato il Calendario Venatorio regionale per l'annata 2026/2027, che stabilisce periodi, giornate, specie cacciabili e modalità di esercizio dell'attività venatoria;
- il Regolamento Regionale Puglia n. 5 del 10 maggio 2021, e successive modificazioni e integrazioni, disciplina la costituzione e il funzionamento degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e le relative attività di gestione della caccia programmata;

VISTA la nota della locale Tenenza dei Carabinieri di Bisceglie, prot. n. 76438 del 20 ottobre 2026, con la quale viene richiesta l'adozione di un provvedimento temporaneo di interdizione dell'esercizio dell'attività venatoria, limitatamente alla giornata del 21 ottobre 2026, in una specifica porzione del territorio comunale e specificatamente in zona “Grotte di Santa Croce”;

PRESO ATTO CHE:

- secondo quanto rappresentato dalla Tenenza dei Carabinieri, nella predetta giornata è previsto lo svolgimento, nell'area interessata, di attività istituzionali che richiedono particolari condizioni di sicurezza;
- la contemporanea presenza, nella medesima area, di personale impegnato nelle predette attività e di soggetti esercenti l'attività venatoria, con possibile impiego di armi da fuoco, potrebbe determinare situazioni di concreto pericolo per l'incolumità delle persone;
- le esigenze di sicurezza rappresentate richiedono l'adozione di misure preventive temporanee, finalizzate a escludere il rischio derivante dall'esercizio dell'attività venatoria nell'area interessata;
- le specifiche circostanze operative, per la loro natura e per le connesse esigenze di riservatezza, non consentono la divulgazione di ulteriori dettagli, ferma restando la necessità di assicurare la tutela dell'incolumità pubblica;

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale del Governo, il potere di adottare, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- la situazione rappresentata dalla Tenenza dei Carabinieri presenta carattere eccezionale, temporaneo e circoscritto a una determinata area del territorio comunale;
- il rischio segnalato è riferito a circostanze specifiche e temporalmente definite, tali da richiedere una misura preventiva immediata;
- l'ordinaria disciplina dell'attività venatoria, comprese le limitazioni previste dall'articolo 21 della Legge n. 157/1992, non risulta, in relazione alle particolari circostanze segnalate, sufficiente a eliminare il rischio derivante dalla possibile presenza di cacciatori armati nell'area interessata;
- l'imminenza delle attività istituzionali programmate e la necessità di garantirne lo svolgimento in condizioni di sicurezza non consentono di fronteggiare adeguatamente il rischio attraverso i soli ordinari strumenti amministrativi e di vigilanza;

RILEVATO CHE:

- il divieto temporaneo dell'esercizio dell'attività venatoria costituisce, nelle circostanze rappresentate, una misura preventiva idonea a ridurre il rischio per l'incolumità delle persone;
- la misura risulta proporzionata alle esigenze di sicurezza, in quanto limitata alla sola giornata del 21 ottobre 2026 e alla porzione del territorio comunale strettamente interessata;

C_A883 - - 1 - 2026-10-21 - 0076565

- il provvedimento non comporta alcuna modifica del Calendario Venatorio regionale, né determina l'istituzione di zone permanenti di divieto di caccia o l'alterazione della pianificazione faunistico-venatoria regionale;
- l'intervento sindacale è finalizzato esclusivamente alla prevenzione di un pericolo contingente per l'incolumità pubblica e non interferisce con le attribuzioni delle Autorità competenti allo svolgimento delle attività istituzionali programmate;

RITENUTO, pertanto, necessario adottare un provvedimento contingibile e urgente di interdizione temporanea dell'esercizio dell'attività venatoria, limitatamente all'area individuata dalla Tenenza dei Carabinieri ovverosia la zona "Grotte di Santa Croce" e alla giornata del 21 ottobre 2026, al fine di assicurare adeguate condizioni di sicurezza;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Barletta-Andria-Trani, ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, con nota prot. n. 76502 del 20/10/2026;

RAVVISATA l'urgenza di provvedere, in considerazione dell'imminenza della situazione di rischio rappresentata e della necessità di rendere immediatamente conoscibile il divieto ai soggetti interessati;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento all'articolo 54, commi 4 e 4-bis;
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni;
- la Legge Regionale Puglia 20 dicembre 2017, n. 59, e successive modificazioni;
- il Regolamento Regionale Puglia n. 5 del 10 maggio 2021, come successivamente modificato e integrato;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Puglia n. 995 del 17 luglio 2026;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

ORDINA

Articolo 1 – Divieto temporaneo di esercizio dell'attività venatoria

Per la giornata di **mercoledì 21 ottobre 2026**, dalle ore 00:00 alle ore 23:59, è fatto divieto a chiunque di esercitare qualsiasi forma di attività venatoria nella porzione del territorio comunale di Bisceglie identificata come **Grotte di Santa Croce**;

Articolo 2 – Ambito di applicazione

Il divieto si applica a tutte le forme di esercizio dell'attività venatoria nell'area individuata, indipendentemente dalle specie cacciabili e dalle modalità di caccia consentite dal Calendario Venatorio regionale.

Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di detenzione, porto, trasporto e custodia delle armi, nonché gli ulteriori divieti e limitazioni previsti dalla normativa nazionale e regionale.

Articolo 3 – Durata ed efficacia

La presente ordinanza ha efficacia esclusivamente nella giornata del 21 ottobre 2026, nell'intervallo orario indicato all'articolo 1.

Il divieto cessa automaticamente di produrre effetti alla scadenza del periodo stabilito, senza necessità di ulteriori provvedimenti.

DISPONE

1. Che il Comando di Polizia Locale di Bisceglie provveda, per quanto di competenza e in coordinamento con le altre Forze di Polizia interessate, a garantire l'attuazione della presente ordinanza, mediante adeguate forme di informazione, eventuale segnalazione dei confini dell'area interessata e attività di vigilanza.

2. Che il presente provvedimento sia pubblicato con urgenza all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Bisceglie, assicurandone la tempestiva diffusione attraverso i canali

C_A883 - - 1 - 2026-10-21 - 0076565

istituzionali disponibili, compatibilmente con le esigenze di riservatezza e sicurezza rappresentate dalle Autorità competenti.

3. Che copia della presente ordinanza sia trasmessa, per quanto di rispettiva competenza:

- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Barletta-Andria-Trani;
- alla Questura di Barletta-Andria-Trani;
- al Comando dell'Arma dei Carabinieri territorialmente competente;
- al Comando di Polizia Locale di Bisceglie;
- alla Regione Puglia – struttura competente in materia faunistico-venatoria;
- all'Ambito Territoriale di Caccia territorialmente competente;
- agli ulteriori organi di vigilanza venatoria competenti per territorio.

4. Che gli organi di vigilanza competenti provvedano al controllo del rispetto del divieto e all'accertamento delle eventuali violazioni, secondo le rispettive attribuzioni.

AVVERTE

Che l'inosservanza della presente ordinanza comporta le conseguenze previste dall'ordinamento, ricorrendone i relativi presupposti, ferma restando l'applicazione delle specifiche disposizioni sanzionatorie previste dalla normativa in materia venatoria e di pubblica sicurezza.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro 60 giorni dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

C_A883 - - 1 - 2026-10-21 - 0076565

Nr. Reg. Generale 48 - 20/10/2026

20/10/2026

IL SINDACO
DOTT. ANGELANTONIO ANGARANO

Bisceglie, 20/10/2026

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Bisceglie. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ANGELANTONIO ANGARANO in data 20/10/2026